



COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO
PROVINCIA DI GORIZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALI IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - ANNO 2024.

L'anno 2024 , il giorno 13 del mese di Marzo alle ore 15:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

| | | Presente/Assente |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| Bignolin Claudio | Sindaco | Presente |
| Fappani Michele | Assessore | Presente |
| Mohorac Ferruccio | Assessore | Presente |
| Tempesta Nicola | Assessore | Presente |
| Pelos Laura | Componente del Consiglio | Presente |
| Zucco Denise | Componente del Consiglio | Presente |
| Boscarol Denise | Componente del Consiglio | Presente |
| Battistella Thomas | Componente del Consiglio | Assente |
| Rusinov Monica | Componente del Consiglio | Presente |
| Cristin Gabriele | Componente del Consiglio | Presente |
| Sartor Giuliano | Componente del Consiglio | Presente |
| Guanin Simone | Componente del Consiglio | Assente |
| Morri Nicola | Componente del Consiglio | Assente |

Assiste il segretario comunale dott.ssa Monetti Maria Concetta.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bignolin Claudio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

- la legge 14 novembre 2022, n. 17 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);
- con deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 del 28.02.2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per le annualità d'imposta a partire dal 2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2023 sono state approvate le aliquote per l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma- ILIA per l'annualità 2023.

CONSIDERATO CHE:

il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% e dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- i commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consentono di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per le aree edificabili nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per gli immobili strumentali all'attività economica nella misura compresa tra zero e 0,96%;

VISTO l'art. 11 comma 1 lettera h) della L.R. 17/22 il quale prevede l'esenzione dall'imposta dei c.d. "Beni merce", peraltro non soggetti ad obblighi già nel 2022;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- IL Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 17/2022 prevede per i fabbricati destinati all'attività economica (categorie D e categoria C1) un'aliquota massima dello 0,96 %;

RITENUTO di mantenere anche per l'annualità 2024 le stesse aliquote in vigore nel 2023, come di seguito indicato:

| | |
|---|--|
| – Aliquota di base nella misura dello: | <u>0,86</u> <u>per</u> <u>cento</u> |
| – Aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze (max n.1(una) unità per categorie C2, C6 e C7) nella misura dello..... <i>L'aliquota si applica limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU.</i> | <u>0,5</u> <u>per</u> <u>cento</u> |
| – Aliquota aree edificabili nella misura dello..... | <u>0,86 per cento</u> |
| – Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità; | <u>0,1</u> <u>per</u> <u>cento</u> |
| – Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. Beni merce) | <u>0</u> <u>per</u> <u>cento</u> |

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti favorevoli 9, contrari 1 (Sartor) ed astenuti 0;

DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), per l'anno d'imposta 2024, confermando le stesse aliquote già in vigore nel 2023, nelle misure indicate di seguito:

| | |
|---|--|
| – Aliquota di base nella misura dello: | <u>0,86</u> <u>per</u> <u>cento</u> |
| – Aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze (max n.1(una) unità per categorie C2, C6 e C7) nella misura dello..... <i>L'aliquota si applica limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU.</i> | <u>0,5</u> <u>per</u> <u>cento</u> |
| – Aliquota aree edificabili nella misura dello..... | <u>0,86 per cento</u> |
| – Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità; | <u>0,1</u> <u>per</u> <u>cento</u> |
| – Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. Beni merce) | <u>0</u> <u>per</u> <u>cento</u> |

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con separata votazione, con voti favorevoli 9, contrari 1 (Sartor) ed astenuti 0, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

08 febbraio 2024

IL RESPONSABILE
F.TO NICOLA TEMPESTA

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Bignolin Claudio

Il Segretario comunale
F.to Dott. Monetti Maria Concetta

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/03/2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 01/04/2024, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
li 18/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Rag. Magda Seretti

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/03/2024 al 01/04/2024 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
li 02/04/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/03/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 13/03/2024

Il Responsabile dell'esecutività
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 14/03/2024

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Magda Seretti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERETTI MAGDA

CODICE FISCALE: [REDACTED]

DATA FIRMA: 14/03/2024 10:01:09

IMPRONTA: 2E7E2C3EAA4AB56B559F63B18BF77FD891910A00FD75E165C556040ACEB8241E
91910A00FD75E165C556040ACEB8241EF1FAAF37BF52ED6958599ECA331966E2
F1FAAF37BF52ED6958599ECA331966E29DFD1E8FB5772653F0ED01CEF6CA067D
9DFD1E8FB5772653F0ED01CEF6CA067DCD615F7D84F040A6914CBD27D31AA2A8